

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN BOLOGNA
Avv. GENNARINO MESORACA

SENT. N. 5619/11
R.G.N. 3786/11
CRON. 4652/11
REP. N. /

della seconda sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3786/2010 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
risarcimento danni da sinistro stradale

Spedita il: 18/01/11

Depositata il: 20 LUG 2012
OGGETTO: Pap. Solime

promossa da

- [redacted], in persona del legale
rappresentante [redacted], con sede in [redacted]
[redacted]

rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bordoni, presso lo studio del
quale ha eletto domicilio in San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia
n. 3, giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

- [redacted], in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in [redacted], [redacted]

CONVENUTO CONTUMACE

- [redacted], residente in [redacted]
[redacted]

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

per l'attrice: l'Avv. Marco Bordoni ha così concluso. "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, dichiarata la responsabilità esclusiva del Sig. [REDACTED] nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità del contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno connesse al danno auto stipulato dalla Sig.ra [REDACTED] e da [REDACTED] [REDACTED]. in data 20 gennaio 2009, condannare i convenuti in solido ovvero in alternativa tra loro al pagamento, in favore di [REDACTED] i., in persona del legale rappresentante [REDACTED], con sede in [REDACTED]. Via [REDACTED] delle suddette somme, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo, il tutto entro € 1.033,00.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, 4% CPA e 12,5 % ex art. 14 T.P.F. da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e trasmissione della sentenza all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 28/01/2010 e 02/02/2010 il Centro Auto dell'Industria s.r.l. conveniva in giudizio rispettivamente [REDACTED]. Assicurazioni e [REDACTED] per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro avvenuto in data 12/01/2009, nonché la validità del contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno connesse

al danno auto stipulato tra [redacted] e [redacted] e per sentir condannare i convenuti al pagamento in favore di parte attrice di tutti i danni derivati dal sinistro.

A sostegno della propria domanda l'attrice esponeva i seguenti fatti.

In data 12/01/2009 a Bologna, si verificava un incidente stradale in cui rimanevano coinvolti il veicolo tipo [redacted] targato [redacted] di proprietà della Signora [redacted] assicurato per la RCA presso la Compagnia [redacted], ed il veicolo tipo [redacted] tg. [redacted], di proprietà e condotto dal Sig. [redacted] assicurato per la RCA presso la compagnia [redacted] Assicurazioni.

Il veicolo Toyota, nell'effettuare una manovra in retromarcia, urtava il veicolo Mitsubishi, fermo in sosta in Via Protti, all'altezza del civico n.3, che a seguito dell'urto subiva danni alla parte anteriore sinistra per complessivi € 618,00, oltre danno da fermo tecnico e spese sostenute per l'attività stragiudiziale.

Con scrittura privata sottoscritta in data 20/01/2009 [redacted] cedeva il credito vantato a titolo di risarcimento del danno per il sinistro occorso all'odierna attrice, la quale formulava idonea richiesta di risarcimento danni alla convenuta che però non faceva pervenire alcuna somma risarcitoria.

Alla prima udienza il procuratore di parte attrice rilevava come in seguito alla notifica dell'atto di citazione la Compagnia [redacted] Assicurazioni aveva inviato la somma di Euro 618,00 pari all'importo

della fattura di riparazione. Il difensore precisava altresì che l'offerta così formulata risultava soddisfacente solo in relazione al rimborso delle spese di riparazione mentre residuava il rimborso del fermo tecnico nonché delle spese legali stragiudiziali ed insisteva, pertanto, per l'accoglimento delle domande formulate nel proprio atto introduttivo, mentre nessuno compariva per i convenuti.

Il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti, i quali, regolarmente citati, non comparivano né dichiaravano alcun legittimo impedimento e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Parte attrice precisava le conclusioni, depositando memorie conclusive e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice è fondata e va accolta per i motivi che si vanno ad esporre.

Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito o in ordine alla domanda proposta, è necessario procedere alla qualificazione della stessa.

Per quanto attiene al petitum, l'attore chiede al Giudice una sentenza di accertamento e di condanna (petitum cosiddetto "immediato") al pagamento della somma di Euro 780,00 detratto l'acconto già ricevuto pari ad Euro 618,00 (petitum cosiddetto "mediato").

Per quanto attiene, invece, alla causa petendi l'attore fonda le proprie ragioni sul mancato risarcimento del danno a seguito di un sinistro stradale.

In base a questi elementi la domanda viene qualificata come risarcimento danni a causa di sinistro stradale a sensi dell'art. 2054 c.c.

Passando al merito del giudizio, a fondamento dell'esistenza del credito parte attrice ha prodotto il CAI, sottoscritto dal convenuto [REDACTED], la fattura N. 47 del 19/01/2009 del [REDACTED], [REDACTED], il contratto di cessione del credito dalla Sig.ra [REDACTED] a parte attrice sottoscritto in data 20/01/2009 e la nota pro forma dello studio BiZeta che si è occupato stragiudizialmente del sinistro (doc.2-5-6-11).

La Compagnia assicurativa della Sig.ra [REDACTED], [REDACTED], presumibilmente a seguito della notifica dell'atto di citazione, ha fatto pervenire a parte attrice la somma di Euro 618,00, confermando così l'esclusiva responsabilità del Sig. [REDACTED] nella causazione del sinistro per cui è causa e l'esistenza del credito vantato da [REDACTED].

L'avvenuto versamento da parte della compagnia Milano Assicurazioni della somma di Euro 618,00, la mancata comparizione dei convenuti e la documentazione versata in atti, consentono di ritenere raggiunta la prova del credito vantato da parte attrice.

Al riguardo i convenuti, rimasti contumaci nel presente giudizio, non hanno fornito la prova di aver adempiuto alla loro obbligazione pur essendone onerati ai sensi dell'art. 2697 ultimo comma c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 06.04 – 30.10.2001 n. 13533 secondo cui: *“il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”*).

La domanda dell'attrice è fondata e va pertanto accolta.

Il Giudice dichiara la responsabilità esclusiva di Osvaldo Fiordelmondo nella causazione del sinistro avvenuto in data 12/01/2009 in Bologna, dichiara altresì la validità del contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutte le voci del danno connesse al danno auto stipulato tra Nadia Ropa e Centro Auto dell'Industria in data 20/01/2009 e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 162,00 pari al danno da fermo tecnico e alle spese legali stragiudiziali oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla

[REDACTED], in persona del legale rappresentante
Sig. **[REDACTED]**, con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via
Rinascita n. 7/A, nei confronti di **[REDACTED]**, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via
Stalingrado n. 45 e nei confronti di **[REDACTED]** residente
in Bologna, **[REDACTED]** nella causa sub N.R.G.
3786/2010 così decide:

- dichiara la responsabilità esclusiva del Sign. **[REDACTED]**
[REDACTED] nella causazione del sinistro avvenuto in data
12/01/2009 in Bologna;
- dichiara la validità del contratto di cessione del diritto al
risarcimento di tutte le voci del danno connesse al danno auto
stipulato tra **[REDACTED]** e parte attrice in data 20/01/2009;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore
dell'attrice della somma di Euro 162,00 pari al danno da fermo
tecnico e alle spese legali stragiudiziali, oltre a rivalutazione e
interessi legali dal di del dovuto al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice
delle spese processuali determinate in via equitativa in Euro
300,00 oltre al 12,5% per spese generali, nonché oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge.

Così deciso in Bologna, li 11/04/12

Il Giudice di Pace

Avv. Gennarino Mesoraca

Depositato in Cancelleria
IL 20/06/2012
Dr.ssa Rocca Rotundo

7